

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CASSA MUTUA PRUNAS

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' E PREVIDENZA

STATUTO

CAPO I-COSTITUZIONE

Art. 1 (COSTITUZIONE – SCOPO - SEDE)

1. E' costituita dal personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito indicato come "MAECI"), in attività di servizio o in quiescenza, e dal personale dipendente che presta servizio presso di esso una associazione che ha lo scopo di favorire la solidarietà, l'assistenza, la previdenza, le attività sociali, culturali e ricreative per i soci.

2. L'associazione è denominata CASSA MUTUA PRUNAS che nel presente Statuto sarà di seguito indicata col nome CMP, nell'intento di rinnovare ed onorare la memoria dell'Ambasciatore Renato Prunas e del Ministro Plenipotenziario Pasquale Prunas fondatori dell'originaria CASSA MUTUA PRUNAS, rogito notarile 14.02.1962.

3. La CMP è posta sotto l'alto patronato del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ne è Presidente Onorario.

4. La CMP è del tutto indipendente, non ha fini di lucro e non aderisce a nessun partito politico né a organizzazioni politiche o sindacali né ad associazioni di categoria o professionali.

5. La CMP ha Sede presso il MAECI.

6. L'eventuale variazione di indirizzo della sede sociale in Roma non comporta una modificazione dello Statuto.

7. Al fine di attuare le finalità di cui ai punti precedenti la CMP si propone:

a) Solidarietà

- promuovere iniziative per sollecitare e attuare forme di solidarietà, in particolare a favore di soci che si trovino in stato di necessità o in caso di decesso dei loro familiari;

b) Sanità

- sostenere e promuovere iniziative che mirano a forme di prevenzione delle malattie anche ricorrendo a istituti sanitari specializzati;

- promuovere iniziative a favore della salvaguardia della salute e la cura di malattie stipulando, ove necessario, convenzioni o accordi con enti ed istituti specializzati.

c) Previdenza

- promuovere iniziative previdenziali con convenzioni integrative o di altra natura tenuto conto del sistema previdenziale pubblico.

Inoltre si propone di:

- promuovere attività culturali, turistiche, artistiche e sportive.



-promuovere iniziative di collaborazione ai fini di cui all'art.8 e con altre istituzioni pubbliche o private.

-assumere ogni altra utile iniziativa relativa agli scopi sociali, sentita l'Assemblea dei soci.

## **CAPO II - SOCI**

### **Art. 2 (AMMISSIONE DEL SOCIO)**

Possono aderire mediante iscrizione alla CMP tutti i dipendenti del MAECI in servizio, i dipendenti in quiescenza ed i dipendenti che prestano servizio presso di esso, senza alcuna discriminazione.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- SOCI ORDINARI: sono coloro che, una volta accolta la loro domanda di adesione, siano in regola con la corresponsione delle quote sociali. I soci ordinari sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione con iniziative, suggerimenti e collaborazione.

-SOCI FAMILIARI del Socio Ordinario.

- SOCI ONORARI: sono le persone chiamate a ricevere tale qualifica dall'Assemblea dei Soci per loro benemeritenze in campo culturale e/o sociale e/o assistenziale e che abbiano manifestato interesse per la CMP. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è Socio Onorario della CMP.

- AGGREGATI: possono essere un massimo di due scelti dal socio ordinario tra le altre persone maggiorenni da lui indicate.

Il socio aggregato può partecipare alle assemblee dei soci ma senza diritto di voto.

I familiari del socio ordinario e il socio/i aggregato/i da lui indicato/i mantengono la loro posizione in caso di decesso del socio ordinario di riferimento.

In caso di decesso del socio i suoi eventuali diritti sono attribuiti alla persona da lui designata secondo la legge.

### **Art. 3 (DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO)**

OGNI SOCIO, salvo quanto previsto dall'art. 2, HA IL DOVERE DI:

a) Corrispondere regolarmente:

- la quota di associazione annuale;

- la quota di partecipazione per le singole attività cui prende parte.

b) Osservare lo Statuto, regolamenti e le deliberazioni degli Organi della CMP

c) non compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente la CMP;

d) comunicare ogni variazione di indirizzo.



OGNI SOCIO ORDINARIO HA IL DIRITTO DI:

- A) partecipare alle Assemblee con diritto di voto e alle iniziative dell'Associazione;
- B) esercitare l'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 4 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)**

La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità superiore ad un anno, per decesso e per espulsione dichiarata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi che, incompatibili con il mantenimento della qualità di Socio, potrebbero recare danno alla Associazione. In quest'ultimo caso la decisione dell'Assemblea dovrà essere formalmente notificata.

#### **Art. 5 (QUOTE)**

- Tutti i soci sono tenuti a pagare la quota di associazione.
- Le quote di associazione sono stabilite dall'Assemblea.
- Le quote di partecipazione sono proporzionate ai costi di ogni singola attività.
- La quota di associazione è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 6 (FAMILIARI)**

1. Possono essere associati alla CMP anche i familiari e le altre persone appartenenti al nucleo familiare.

2. Ai soci familiari si applicano le stesse disposizioni relative ai soci aggregati, salvo diversa specificazione.

### **CAPO III - ORGANI**

#### **Art. 7 (ORGANI SOCIALI)**

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 8 (ASSEMBLEA - COMPITI)**

##### **ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita dai Soci ordinari e onorari.

I Soci aggregati possono partecipare senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

##### 1. Assemblea ordinaria:



Compiti dell'Assemblea sono:

- indire le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- approvare il rendiconto annuale economico e/o finanziario;
- approvare il bilancio di previsione;
- indicare le linee direttive sull'attività dell'Associazione in particolare sulle iniziative di maggior rilievo;
- nominare eventuali Commissari;
- esprimere pareri sull'attività svolta dal Consiglio e proporre iniziative;
- sospendere il Consiglio e nominare Commissari in caso di fondata incapacità gestionale e di inosservanza della legge;
- deliberare su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua decisione.

## 2. Assemblea straordinaria.

Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto previa iscrizione all'ordine del giorno;
- decidere lo scioglimento della CMP e la destinazione dei fondi rimanenti;
- scegliere l'ente similare senza scopo di lucro cui destinare i fondi rimanenti.

### **Art. 9 (ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E VALIDITA')**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività della CMP.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci o almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto di questi lo può fare qualsiasi Consigliere o Sindaco.

Le riunioni possono essere indette anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Modalità di convocazione dell'Assemblea:

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata mediante avviso da inviare ai Soci, anche per via telematica, e da affiggere nella sede dell'Associazione e nelle bacheche del Ministero, ove consentito, almeno 15 giorni prima della data prevista.



## **Art. 10 (ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO)**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei Soci, in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.

L'Assemblea è presieduta da un Socio ordinario eletto dall'Assemblea stessa. Svolge le funzioni di Segretario il Segretario dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, la persona nominata da chi presiede l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto a un voto. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 per sospendere il Consiglio.

Le votazioni avvengono:

- per alzata di mano;
- per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali ovvero quando la maggioranza dei presenti ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta scritta di almeno un quinto dei presenti; in tal caso non sono ammesse deleghe.
- I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci si astengono dal voto quando si delibera sul rendiconto o su questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

## **Art. 11 (ELEZIONI)**

Di norma le elezioni alle cariche sociali si svolgono ogni tre anni, entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

In particolare:

1) Almeno 60 giorni prima della data prevista per le elezioni degli organi sociali è fissata la riunione dell'Assemblea ordinaria per procedere all'elezione della Commissione Elettorale.

Le candidature devono essere presentate al Presidente della Commissione Elettorale almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, secondo le modalità del successivo punto 2.

2) Il Presidente della Commissione Elettorale fa pervenire le candidature al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 20 giorni prima della data delle elezioni.

Le schede elettorali vengono trasmesse almeno 15 giorni prima delle elezioni, ai soci che risultano, alla data della indizione delle elezioni, in regola con il pagamento delle quote sociali.

3) Viene istituito un unico seggio elettorale presso la sede della CMP o, in caso di particolari esigenze, in altri locali all'interno del Ministero, dove confluiranno sia i voti espressi direttamente dagli elettori presso il seggio sia quelli espressi telematicamente.

Le schede che perverranno dopo la data indicata, saranno ritenute nulle.



4) Il voto avverrà per scrutinio segreto e sono eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di

iscrizione alla CMP. Il Consigliere eletto con maggiore anzianità di iscrizione alla CMP entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali convoca la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di rito (elezione del Presidente e del Vicepresidente, nomina del Segretario, passaggio delle consegne del Consiglio di Amministrazione uscente).

Le procedure elettorali sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri di cui 10 sono eletti dai Soci e uno nominato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Consigliere resta in carica per 3 anni.

Il Consiglio può deliberare di integrare il Consiglio stesso con la nomina di un massimo di cinque consulenti per specifiche materie, per le opportune sinergie con l'Amministrazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tali consulenti partecipano alle riunioni del Consiglio con parere consultivo.

E' invitato a partecipare alle riunioni, in veste di osservatore, in considerazione delle sue specifiche competenze, il funzionario che ricopre pro tempore la carica di Vice Direttore Generale del Personale e/o il Funzionario preposto pro tempore all'Ufficio per gli Affari Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale decisionale e amministrativo dell'Associazione; ad esso è demandato il compito di amministrare i beni dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea, di raggiungere lo scopo sociale e dovrà attenersi alle indicazioni dell'Assemblea e dello Statuto.

In via esemplificativa le sue funzioni sono:

- Definire le modalità di ammissione dei Soci ordinari; definire il regolamento per il proprio funzionamento e dei suoi eventuali comitati;
- Cooptare Soci, non oltre il numero di quattro, in sostituzione di membri dimissionari o decaduti, attingendo prioritariamente ai candidati non eletti;
- Emanare regolamenti per la disciplina dell'attività sociale, decidere sui termini per dichiarare morosi eventuali Soci; deliberare sulle spese;



- Predisporre bilanci e rendiconti redatti da sottoporre alla Assemblea;
- Convocare l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.
- Conferire incarichi specifici singolarmente ad ogni suo membro;
- Assumere e licenziare dipendenti;
- Costituire comitati o gruppi di lavoro con uno specifico mandato;
- Stabilire rapporti di collaborazione con terzi definendone il relativo compenso;
- Compiere ogni altro atto utile o necessario per lo svolgimento delle attività;
- Amministrare il patrimonio sociale con il divieto assoluto di assumere obbligazione verso terzi per importi eccedenti i fondi disponibili (salvo autorizzazione dell'Assemblea).  
Eventuali impegni, presi senza autorizzazione dell'Assemblea, oltre i fondi disponibili sono a carico di chi li assuma.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni salvo rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto;

L'anno sociale decorre dal 1 luglio di ogni anno e scade il 30 giugno dell'anno successivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno sei dei suoi componenti;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente deve essere eletto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

Di norma il Consiglio è convocato dal Presidente e può essere convocato dal Vice Presidente o da tre dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Alle riunioni sono invitati a partecipare anche il Segretario, i Sindaci e i Consulenti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione, che può essere indetta anche in luogo diverso dalla sede sociale, deve essere convocata con avviso scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, ora e luogo in cui la riunione dovrà avvenire. La convocazione deve essere comunicata almeno 5 giorni prima ai Consiglieri salvo diversa indicazione del



Consiglio stesso. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta comunque pervenire almeno un giorno prima della riunione.

La qualifica di Consigliere si perde dopo tre assenze consecutive e non giustificate, per dimissioni o per perdita della qualità di socio.

Qualora uno dei Consiglieri, durante il mandato, perda tale qualifica il Consiglio ha l'obbligo di integrare l'organo con la nomina del primo dei non eletti per la prima riunione utile e, in mancanza di numero di non eletti, cooptare un Socio che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Le cooptazioni di soci non eletti non possono essere superiori a tre nel triennio.

Qualora il Consiglio per qualsiasi motivo dovesse ridursi ad un numero inferiore ai due terzi, il Presidente, entro trenta giorni dall'ultima riunione del Consiglio stesso deve indire l'Assemblea per procedere a nuove elezioni. Qualora il Presidente non lo facesse è fatto obbligo ai Sindaci di provvedere in tal senso entro 10 giorni dalla scadenza dei termini suddetti.

### **Art. 13 (PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO)**

#### **IL PRESIDENTE**

- è eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale;
- coordina e dirige l'attività dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- ha diritto di voto e, in caso di parità nelle votazioni, il suo voto vale doppio.
- convoca l'Assemblea dei Soci entro i termini stabiliti all'art. 10 del presente Statuto.
- può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente, ad altri membri del Consiglio o al Segretario.

Qualora la Presidenza venisse affidata ad un Socio Onorario, quest'ultimo assume la forma del Presidente Onorario e quindi non impegna l'Associazione nei confronti dei terzi. La legale rappresentanza è assunta in tal caso dal Vice Presidente che coordinerà e dirigerà l'attività dell'Associazione.

#### **IL VICE PRESIDENTE**

- è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti.
- collabora con il Presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.

#### **IL SEGRETARIO**

- è nominato dal Consiglio di Amministrazione.



- svolge, in attuazione alle delibere del Consiglio, le funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'attività dell'Associazione.
- prende parte alle riunioni del Consiglio, redigendone il verbale e predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

In caso di suo impedimento, il Consiglio nomina tra i suoi membri un sostituto per la riunione in atto.

#### **Art. 14 (SINDACI)**

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due eventuali supplenti. Un membro effettivo è nominato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gli altri sono eletti fra i Soci.

- I Sindaci restano in carica tre anni.
- Il Collegio elegge il Presidente fra i Sindaci effettivi.
- I Sindaci esercitano le funzioni previste dal codice civile e dalle vigenti leggi.

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei membri. Il Collegio approva a maggioranza.

#### **CAPO IV – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

##### **Art. 15 (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO)**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate dai Soci;
- contributi ed elargizioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo sociale.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il rendiconto è composto da un bilancio patrimoniale e da un bilancio economico/finanziario.

Il rendiconto e la relazione sono approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile successivo all'anno cui si riferiscono.

Almeno 30 giorni prima dell'Assemblea il rendiconto è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, al Collegio dei Sindaci che, fatti i controlli previsti dalle vigenti leggi, lo restituisce con le eventuali osservazioni entro 15 giorni al Consiglio.



Almeno 10 giorni prima dell'Assemblea esso viene depositato presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Dopo l'Assemblea esso viene affisso nell'albo della CMP, resta a disposizione dei Soci e pubblicato sul sito Web;

Gli eventuali avanzi di gestione, al netto di tutti i costi di gestione delle attività, non potranno essere oggetto di distribuzione e dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il bilancio di previsione e la relazione sul prevedibile andamento della gestione sono approvati dall'Assemblea nella riunione, da tenersi entro il 30 aprile, nel corso della quale viene approvato il consuntivo dell'anno precedente.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 (DURATA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE)**

- L'Associazione ha durata illimitata.
- In caso di scioglimento della CMP, il patrimonio sociale, soddisfatta ogni passività, sarà devoluto a favore di altre Associazioni che hanno simile scopo sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste, secondo le indicazioni del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

E' vietata qualsiasi ripartizione del capitale sociale fra i Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina dei liquidatori (almeno due persone), fissandone i poteri ed il compenso.

### **Art. 17 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra la Cassa Mutua Prunas ed i Soci e fra i Soci stessi saranno risolte a norma di legge.



